

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Fallimentare

Il giudice dr. [REDACTED]

nel procedimento di accordo di composizione della crisi (legge n.3/2012 e succ. mod. ed integr.) n.33/[REDACTED]

vista la proposta di accordo di composizione della crisi presentata da [REDACTED]

[REDACTED] e la documentazione allegata;

vista la relazione del dr. [REDACTED] professionista nominato per le funzioni di organismo di composizione della crisi (O.C.C.);

visto il proprio decreto ex art.10 legge cit. e le risultanze dell'adunanza dei creditori tenutasi in data [REDACTED] ed il proprio decreto in pari data in merito alla tardività del voto contrario espresso da INPS;

ritenuto perciò che la proposta di accordo deve intendersi approvata;

vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano da parte del professionista con le funzioni di O.C.C. datata [REDACTED]

rilevato che non sono state presentate osservazioni e/o contestazioni;

rilevato infine che, come si ricava dalla relazione dell'O.C.C., l'accordo permette la soddisfazione dei crediti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;

ritenuto che, per quanto occorrer possa, anche al fine di contenere i costi della procedura, può essere nominato liquidatore lo stesso professionista nominato per le funzioni di O.C.C.;

ritenuto perciò che sussistono le condizioni per l'omologazione del suddetto accordo;

P.Q.M.

a) omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da [REDACTED]

[REDACTED] e ne ordina la pubblicazione per estratto per una volta sul quotidiano "Giornale di Brescia" entro e non oltre 60 giorni da oggi;

b) nomina quale liquidatore il dr. [REDACTED] dottore commercialista in Brescia.

Si comunichi al ricorrente e all'O.C.C./liquidatore.

Brescia, [REDACTED]

Il giudice

DEPOSITATO
[REDACTED]

[REDACTED]